



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLÒ PALMERI"

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)

C.M. PAPS24000G – C.F. 96030480824

Tel. 0918144145 - Fax 0918114178 - E-mail paps24000g@istruzione.it -
paps24000g@pec.istruzione.it - www.liceopalmeri.edu.it

Regolamento del Comitato Studentesco

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 20/11/2020

ART. 1 – *Finalità della scuola*

1.1 La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.

1.2 Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme alla dirigenza ai docenti ed al personale scolastico.

ART. 2 – *Il Comitato Studentesco*

2.1 Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti.

Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Il comitato studentesco collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

2.2 Oltre ai compiti espressamente indicati dal D.L. n. 297/94 esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al Collegio dei Docenti o al Dirigente Scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

2.3 Il Comitato Studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca. Può inoltre

deliberare per quelle questioni che riguardano prettamente la comunità studentesca.

2.4 Il Comitato Studentesco può segnalare eventuali problematiche all'interno della scuola, che saranno sottoposte all'attenzione del Dirigente Scolastico e eventualmente valutate all'interno degli organi collegiali. Il Comitato Studentesco può inoltre proporre temi per l'assemblea d'Istituto, attività scolastiche e promuovere eventuali iniziative dell'Istituzione Scolastica sul territorio previa autorizzazione della Dirigenza.

2.5 Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche.

ART.3 – Componenti del Comitato Studentesco

3.1 È costituito da tutti i Rappresentanti di Classe ed è integrato dai Rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di Istituto (Rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.

3.2 A tutte le componenti è data facoltà di parola (per alzata di mano) da parte del Presidente, usando toni appropriati nel rispetto degli altri membri, delle loro opinioni e del regolamento.

3.3 Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all'assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto.

3.4 Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA, su loro richiesta o invitati, purché abbiano l'autorizzazione del Presidente del Comitato, assistendo senza diritto di voto.

3.5 Affinché il Comitato Studentesco possa rappresentare pienamente le diverse opinioni degli studenti e affinché tutti gli studenti vengano resi partecipi delle attività svolte, i Rappresentanti di Classe hanno il dovere di riferire nella propria classe di quanto discusso in comitato, possibilmente coinvolgendo i propri compagni in una discussione (preferibilmente durante un'assemblea di classe).

ART.4 – Funzioni del Presidente, del suo Vice e del Segretario

4.1 Il Presidente, o in sua assenza, il Vicepresidente presiede le riunioni del Comitato Studentesco e, in mancanza anche di questo, dal Segretario.

4.2 Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario verranno eletti alla prima seduta a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti degli aventi diritto (non dei presenti alla votazione). Sono eleggibili tutti i presenti. In detta riunione funge da presidente il Rappresentante in Consiglio d'Istituto più anziano che proclama l'eletto e gli cede la Presidenza a partire dalla riunione successiva.

4.3 Una volta eletti, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato l'anno scolastico successivo.

4.4 I suddetti decadono dalla carica qualora dovessero cessare la propria appartenenza alla componente scolastica.

4.5 In caso di dimissioni o revoca della nomina del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario, si procederà alla elezione di nuove cariche con le modalità sopra esposte.

4.6 Il Segretario di Comitato si occupa della verbalizzazione di tutti gli incontri del sopracitato Organo.

4.7 Il Presidente può ammonire un membro del Comitato qualora questo dovesse venire meno al regolamento. Al secondo ammonimento il membro sarà espulso dalla seduta e l'atto sarà messo a verbale. Due espulsioni comportano la decadenza dal Comitato, nonché una segnalazione scritta alla Dirigenza.

4.8 Il Presidente ha il diritto-dovere di terminare una seduta qualora, a causa del comportamento tenuto dai suoi componenti, essi dovessero causare l'impossibilità di svolgere la stessa in maniera ordinata.

ART.5 – Compiti del Direttivo

5.1 Il Direttivo del Comitato Studentesco è costituito dal Presidente di Comitato, dai Rappresentati degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e da un Segretario.

5.2 Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D. L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico.

5.3 Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle decisioni prese in tali riunioni, in accordo con la Dirigenza.

5.4 Durante le assemblee d'Istituto, il Direttivo ha il compito di garantire il corretto svolgimento delle stesse.

ART. 6 – Modalità di convocazione del Comitato Studentesco

6.1 Il Comitato Studentesco viene convocato dai Rappresentati degli Studenti nel Consiglio d'Istituto o dal 10% degli studenti dell'Istituto o dal 30% dei membri di diritto. Il suo Direttivo può essere convocato dal Presidente dello stesso;

6.2 Il Direttivo e/o il Comitato Studentesco può essere convocato in caso di necessità dal Dirigente Scolastico;

6.3 Le convocazioni del Direttivo e/o del Comitato Studentesco da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire sul monte ore a disposizione degli studenti;

6.4 Le riunioni del Comitato Studentesco e/o del Direttivo si svolgono, in accordo con la Dirigenza, al fine di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, durante l'orario scolastico e per un massimo di due ore mensili complessive, divisibili in due giorni. Se il Direttivo riterrà di doversi riunire oltre per situazioni di particolare rilevanza, l'Istituzione Scolastica potrà assicurare su richiesta la possibilità di riunirsi a scuola per un'ulteriore ora mensile concordata con la Dirigenza in coda alle lezioni;

6.3 In raccordo con le attività formative della scuola, le riunioni si svolgono all'interno dell'Aula Magna dell'Istituto; questo conferisce al Comitato la priorità di utilizzo della stessa, rendendo ineffettive eventuali prenotazioni effettuate successivamente da terzi per altri scopi. Qualora l'utilizzo dell'Aula Magna dovesse risultare impossibile per cause di forza maggiore, il Comitato si riunirà in altri locali dell'Istituto;

6.4 La richiesta di convocazione del Comitato Studentesco e/o del Direttivo deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di lezione d'anticipo, deve essere formulata in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno;

6.5 La maggioranza dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta.

6.6 Per garantire lo svolgimento di un'assemblea funzionale ed efficiente, saranno rilevate le presenze all'inizio della seduta. I nomi degli eventuali alunni di cui non sarà rilevata la presenza al termine dell'assemblea saranno consegnati in allegato al verbale in Presidenza.

ART. 7 – Operazioni di voto

7.1 Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano.

7.2 Le operazioni di voto sono considerate valide a meno che il numero dei presenti non sia inferiore a un terzo del totale degli aventi diritto al voto.

ART. 8 – Ordine del Giorno

8.1 L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto e nella Consulta Studentesca.

8.2 L'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente durante l'assemblea in accordo con i presenti (tramite votazione se necessario).

8.3 Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da mettere all'ordine del giorno della successiva convocazione.

ART. 9 - Vigilanza e servizio d'ordine

9.1 È prevista la formazione di un organo del Comitato Studentesco che gestisca un servizio di vigilanza all'interno delle assemblee.

9.2 Tutti gli studenti disponibili a far parte di tale servizio d'ordine sono tenuti a comunicare ai rappresentanti d'istituto il proprio nominativo. Coloro che faranno parte del servizio d'ordine saranno riconoscibili per il relativo contrassegno a titolo di volontariato.

9.3 I membri del servizio d'ordine garantiscono l'esercizio democratico dei diritti degli studenti insieme al presidente. Dovranno segnalare a quest'ultimo ogni trasgressione al regolamento da parte dei partecipanti all'assemblea.

9.4 Il servizio d'ordine favorisce l'ingresso e l'uscita degli studenti dal luogo dell'assemblea evitando che si crei disordine.

9.5 Il Comitato, tramite voto segreto, sceglie un coordinatore e un vicecoordinatore che prenderanno l'incarico di gestire questo servizio.

9.6 Non potranno far parte del servizio d'ordine gli studenti per i quali sono e/o sono stati presi provvedimenti disciplinari per fatti di grave entità. I volontari che faranno parte di questo gruppo dovranno essere esempio delle loro funzioni anche al di fuori delle assemblee.

9.7 Gli alunni facenti parte del servizio d'ordine possono essere convocati dal Presidente del Comitato, su autorizzazione della Dirigenza, con un preavviso minimo di tre giorni.

ART. 10 - Ruolo del Dirigente Scolastico nelle riunioni del Comitato Studentesco

10.1 Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che può intervenire sui punti posti all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e sui punti autonomamente fissati dagli studenti;

10.2 Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5); ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

ART. 11 – Modifiche al Regolamento del Comitato Studentesco

11.1 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, previo consenso dei Rappresentanti degli Studenti nello stesso, a maggioranza assoluta dei suoi membri.